



REGOLAMENTO PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PROVE NON DISTRUTTIVE

RG02

27	Revisione par. 3.3, 7	20/01/2025	Marconi	Montagnani	Montagnani
26	Revisione par. 1.10, 4.2 (requisiti tecniche RT specifiche)	04/04/2024	Marconi	Montagnani	Montagnani
25	Revisione par. 4.3, 8, 9, 13	09/06/2023	Marconi	Montagnani	Montagnani
24	Revisione par. 2, 14, 17	28/04/2023	Marconi	Montagnani	Montagnani
23	Revisione generale	01/03/2023	Marconi	Montagnani	Montagnani
22	Revisione par. 1.8, 17	31/08/2022	Marconi	Montagnani	Montagnani
21	Revisione par. 7, 8	26/04/2021	Marconi	Reggiani	Reggiani
20	Revisione par. 1, 2, 7, 17	21/09/2020	Marconi	Reggiani	Reggiani
19	Revisione par.4.1	26/08/2019	Marconi	Reggiani	Reggiani
18	Revisione generale	20/02/2018	Marconi	Reggiani	Reggiani
17	Revisione par.7	12/12/2016	Marconi	Reggiani	Montagnani
16	Revisione par.2	29/08/2016	Marconi	Reggiani	Montagnani
15	Revisione par.2	01/02/2016	Barbieri	Reggiani	Montagnani
14	Revisione generale	22-01-2013	Barbieri	Reggiani	Montagnani
Rev.	Descrizione	Data	RGQ	RTCE	Direttore della Certificazione

La riproduzione, anche parziale, di questo documento deve essere autorizzata dal Responsabile Qualità TEC Eurolab. L'accertata violazione di questa disposizione sarà perseguita a termini di legge quale sottrazione di documenti aziendali riservati.

1. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1.1 Il presente Regolamento stabilisce i principi, i criteri e le modalità per la gestione delle attività relative alla certificazione del personale addetto alle prove non distruttive nell'ambito industriale (con esclusione di qualsiasi applicazione nel campo della medicina) secondo i requisiti dello standard UNI EN ISO/IEC 9712.
- 1.2 Nel caso di attività relative alla certificazione del personale addetto alle prove non distruttive secondo standard differenti rispetto a quanto riportato nel § 1.1 si rimanda agli allegati dedicati al presente Regolamento.
- 1.3 Si applicano i requisiti di cui alle norme applicabili di cui al paragrafo 2.
- 1.4 Il presente Regolamento si applica ai metodi di controllo riportati al paragrafo 3.
- 1.5 L'accesso alla certificazione è garantita a chiunque ne faccia richiesta purché soddisfi i requisiti di cui al presente Regolamento.
- 1.6 Il presente Regolamento si configura come unico documento contrattuale tra l'Organismo di Certificazione ed il richiedente fatto salvo la parte di offerta economica.
- 1.7 Il Regolamento è soggetto a supervisione del Comitato di Imparzialità di TEC Eurolab, all'interno del quale sono rappresentate le parti di interesse alla certificazione.
- 1.8 L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab rende il presente Regolamento costantemente disponibile nell'ultima revisione in vigore e accessibile per la consultazione e la stampa, mediante pubblicazione sul proprio sito web, nella sezione "Certificazione\Certificazione del Personale". Le modifiche saranno evidenziate in giallo all'interno del documento. Nel caso di nuove edizioni o revisioni generali, invece, poiché i cambiamenti risultano significativi non viene evidenziata la singola modifica, ma fa testo l'intero contenuto del documento. Tutte le revisioni di impatto significativo su certificazioni emesse e/o accordi contrattuali saranno comunicate ai soggetti certificati mediante opportuna campagna informativa condotta a mezzo e-mail.
- 1.9 Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le condizioni generali di vendita allegate all'offerta economica che disciplina il contratto tra richiedente e TEC Eurolab.
- 1.10 **Allegati** – Sono facenti parte ed applicabili al presente regolamento i seguenti allegati:
 - **Allegato A – Conduzione Esami**
 - **Allegato A.9 - Prospetti**
 - **Allegato B – Applicazioni Limitate, Particolari e Tecniche Specifiche**
 - **Allegato C1 – Domanda di Certificazione di Livello 1 e 2**
 - **Allegato C2 – Domanda di Rinnovo di Livello 1, 2 e 3 tramite CREDITI**
 - **Allegato C2A – Domanda di Rinnovo di Livello 1, 2 e 3 tramite ESAME**
 - **Allegato C3 – Domanda di Ricertificazione di Livello 1 e 2**
 - **Allegato C5 – Domanda di Certificazione di Livello 3**
 - **Allegato C6 – Domanda di Ricertificazione di Livello 3 tramite CREDITI**
 - **Allegato C6A – Domanda di Ricertificazione di Livello 3 tramite ESAME**
 - **Allegato C7 – Domanda Approvazione PED**
 - **Allegato C13 – Domanda di Certificazione Livello 1-2 ASNT**
 - **Allegato C14 – Domanda di Ricertificazione Livello 1-2 ASNT**
 - **Allegato C15 – Domanda di Ricertificazione Livello 3 ASNT**
 - **Allegato PED – Certificazione In Ambito PED**
 - **Allegato ASNT – Certificazione In Ambito ASNT**

Ogni allegato è applicabile per le parti di interesse. In particolare, gli allegati B, PED e ASNT disciplinano i requisiti propri delle applicazioni limitate e particolari, per la certificazione di personale in ambito PED e per la certificazione del personale in ambito ASNT. Laddove presente il termine "Domanda", si intende la domanda di ammissione al processo (di certificazione, di rinnovo, di ricertificazione, di estensione o di certificazione di livello 3).

2. RIFERIMENTI

Si applicano i riferimenti sotto riportati nell'ultima edizione disponibile ed in vigore:

UNI EN ISO 9712:2022	Prove non distruttive – Qualificazione e certificazione del personale addetto alle prove non distruttive
UNI CEI EN ISO/IEC 17024	Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone
UNI EN ISO 18490	Prove non distruttive – Valutazione della acuità visiva del personale PND
ISO/TR 25107	Non-destructive testing- Guidelines for NDT training syllabuses
ISO/TR 25108	Non-destructive testing - NDT personnel training organizations
Direttiva 2014/68/UE	Direttiva concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativi alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

Altri documenti applicabili:

RG-01	Regolamento ACCREDIA - Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale
RG-01-02	Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione del Personale
MQ	Manuale della Qualità di TEC Eurolab, Sezione 8
PG32	Procedura gestionale interna "Gestione del Centro Esami PND"
PG33	Procedura gestionale interna "Gestione Centro Esami PND Esterno"

Per la terminologia riportata nel presente regolamento vale quanto riportato all'interno della UNI EN ISO 9000, UNI EN ISO 9712, UNI EN ISO/IEC 17024 nelle ultime edizioni disponibili ed in vigore. Un ulteriore supporto alla lettura è riportato nel paragrafo successivo.

2.1 SUPPORTO ALLA LETTURA

Richiedente – Persona che ha presentato domanda per essere ammesso al processo di certificazione.

Candidato – Richiedente che possiede i requisiti specificati ed è stato ammesso al processo di certificazione.

Referente – Individuo che attesta la validità della esperienza industriale del candidato. Deve essere certificato di livello 2 o 3 in un metodo NDT, oppure in possesso almeno di diploma tecnico di scuola superiore e con una esperienza documentata minima di 5 anni maturata nel settore dei controlli non distruttivi oppure laurea di indirizzo tecnico ed esperienza minima di 3 in ambito PND. Se non in possesso di certificazione, il referente deve essere approvato dall'organismo di certificazione mediante valutazione del CV.

Requisiti di certificazione – Insieme di requisiti specificati comprendenti i requisiti dello schema da soddisfare al fine di rilasciare o mantenere la certificazione.

Livello 1 – Un operatore certificato di livello 1 in uno o più settori industriali di un determinato metodo di prova non distruttivo è qualificato ad effettuare operazioni nel metodo certificato in base a istruzioni scritte e sotto il controllo di personale di livello 2 o di livello 3.

Deve essere in grado di regolare l'apparecchiatura, eseguire le prove, registrare e classificare i risultati in relazione a criteri scritti e stendere un resoconto sui risultati. Il personale di livello 1 non deve essere responsabile della scelta del metodo o della tecnica di prova da utilizzare, né della valutazione dei risultati della prova.

Livello 2 – Un operatore certificato di livello 2 in uno o più settori industriali di un determinato metodo di prova non distruttivo è qualificato per eseguire e condurre prove nel metodo certificato secondo procedure stabilite. Deve essere in grado di scegliere la tecnica per il metodo di prova da utilizzare, definire i limiti di applicazione del metodo di prova per il quale la persona di livello 2 è qualificata, comprendere le norme e le specifiche PND e tradurle in istruzioni pratiche di prova adattate alle condizioni reali di lavoro, regolare e verificare le apparecchiature, effettuare e sorvegliare le prove, interpretare e valutare i risultati in funzione delle norme, dei codici o delle specifiche da rispettare, redigere le istruzioni scritte di prova per il personale qualificato di livello 1, svolgere e sorvegliare tutti gli incarichi propri di un livello 1, addestrare o guidare il personale di livello 1, organizzare i risultati di una prova non distruttiva e redigere il relativo rapporto.

Livello 3 – Un operatore certificato di livello 3 ha dimostrato la competenza necessaria ad eseguire e dirigere attività di prove non distruttive per la quale è certificato. Una persona certificata di livello 3 può pertanto stabilire e convalidare istruzioni e procedure PND, interpretare norme, codici, specifiche e procedure, stabilire i particolari metodi di prova, le procedure e le istruzioni PND da utilizzare, ed eseguire e sovrintendere a tutti gli incarichi propri di un livello 1 e di un livello 2. Inoltre il personale di livello 3 ha dimostrato la competenza per valutare ed interpretare i risultati in relazione alle norme, ai codici e alle specifiche esistenti, una sufficiente conoscenza pratica dei materiali, delle tecnologie di fabbricazione e produzione al fine di poter scegliere i metodi PND, stabilire tecniche PND, e collaborare alla definizione di criteri di accettazione quando non ne esistano una conoscenza generale di altri metodi PND, la capacità di guidare personale di livello inferiore al 3.

3 METODI DI CONTROLLO E SETTORI INDUSTRIALI

3.1 Metodo di Controllo

La certificazione del personale addetto alle prove non distruttive è riferita ai seguenti metodi/tecniche di controllo:

- AT	Emissione Acustica
- ET	Correnti Indotte
- LT	Leak Test
- MT	Esame Magnetoscopico
- PT	Liquidi Penetranti
- RT	Esame Radiografico
- ST	Prove Estensimetriche
- TT	Termografia Infrarossa
- UT	Esame ad Ultrasuoni
- VT	Esame Visivo

3.2 Settori di Applicazione (di Prodotto)

Sono settori di prodotto i seguenti:

- c	Getti
- f	Fucinati
- w	Prodotti Saldati
- t	Tubi e condotte, inclusi i prodotti piatti per la fabbricazione di tubi saldati
- wp	Prodotti Lavorati
- cc	Compositi a matrice cemento
- frp	Plastiche rinforzate, ad esempio polimeri rinforzati con fibre
- mmc	Compositi a matrice metallica
- cmc	Compositi a matrice ceramica

3.3 Settori di Applicazione (Industriali)

Settori che includono un certo numero di settori di prodotto comprendenti tutti o alcuni prodotti o materiali definiti (materiali ferrosi o non ferrosi, metallici o non metallici come ceramici, plastici o compositi):

- **Fabbricazione di metalli;**
- **Prova pre-servizio e in servizio di attrezzature, impianti e strutture;**

È sempre necessario, in caso di richiesta di certificazione nell'ambito di un settore industriale, indicare almeno due settori di prodotto di riferimento, in quanto gli stessi saranno presi come riferimento per la gestione del percorso di qualificazione e scelta dei campioni d'esame. In caso di richiesta di certificazione nell'ambito di un settore industriale, sul certificato verrà indicato il solo settore industriale, in quanto la certificazione nel settore industriale implica la certificazione nei singoli settori di prodotto di cui lo stesso è composto, come determinato in fase di domanda di certificazione.

3.4 Applicazioni Particolari e Limitate

È possibile, nell'ambito di un determinato metodo e settore, ottenere la certificazione per applicazioni particolari e/o limitate (vedere Allegato B).

4 REQUISITI PER LA CERTIFICAZIONE

I requisiti minimi per accedere alla certificazione sono riportati nella UNI EN ISO 9712 e riguardano:

- l'idoneità visiva (4.1);
- l'addestramento conseguito (4.2);
- l'esperienza industriale (4.3).

Per la qualificazione il richiedente deve dimostrare il soddisfacimento dei requisiti relativi all'addestramento ed alla idoneità visiva; prima della certificazione il richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti relativi alla esperienza industriale.

4.1 Idoneità visiva - Il richiedente deve dimostrare di avere una capacità visiva soddisfacente valutata da un oculista, un optometrista o altra persona abilitata alla professione medica, oppure da personale certificato di livello 3 secondo ISO 9712, propriamente addestrato che agisce per conto del datore di lavoro del candidato, mediante sua delega scritta. I requisiti da soddisfare sono i seguenti:

- 4.1.1 visione da vicino, verificata in accordo ai requisiti della ISO 18490 oppure che permetta come minimo la lettura del numero 1 della scala Jaeger, o Times Roman N 4,5, o altra equivalente, a una distanza non inferiore a 30 cm, da almeno da un occhio, con o senza mezzi correttivi. L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a 12 mesi;
- 4.1.2 visione dei colori sufficiente a permettere al candidato di distinguere e differenziare il contrasto tra i colori in riferimento al metodo per il quale si richiede la certificazione. Sono accettate anche le prove condotte utilizzando le tavole Ishihara 24. L'esito deve essere riportato su un attestato di data non anteriore a 60 mesi. Laddove sussistano limitazioni nella percezione dei colori il datore di lavoro deve fornire una dichiarazione con cui confermi se tale condizione possa o meno determinare delle limitazioni nel metodo o nella applicazione di tecniche specifiche.

4.2 Addestramento conseguito - Il richiedente deve possedere le conoscenze necessarie per svolgere i compiti previsti nella misura e nell'estensione connesse al livello per il quale si certifica. Le conoscenze devono essere generali di base relative a nozioni di matematica e fisica, al comportamento dei materiali, alle tecnologie di produzione ed alla difettologia, e generali e specifiche relative al metodo di prova, ai codici e alle norme che ne regolano l'applicazione. Come guida a questi requisiti devono essere utilizzati i piani formativi previsti dal documento tecnico ISO/TR 25107 "Non-destructive testing-Guidelines for NDT training syllabuses".

Il richiedente, pertanto, deve effettuare un periodo di addestramento il quale, per essere riconosciuto ed accettato dall'Organismo di Certificazione TEC Eurolab deve soddisfare i requisiti minimi definiti dalla linea guida ISO/TR 25108 "Non-destructive testing - NDT personnel training organizations". I giorni di addestramento devono comprendere corsi pratici e teorici e devono avere la durata minima indicate nei due prospetti seguenti.

Per tutti i livelli, l'addestramento teorico può essere erogato da centri di formazione in presenza o a distanza inclusa la modalità e-learning, se approvata come sistema e contenuti dall'organismo di certificazione.

Per consentire tale verifica il candidato dovrà trasmettere all'OdC di Tec-Eurolab il Syllabus redatto dall'ente di formazione che ha erogato l'addestramento e, solo per la modalità e-learning, anche una dichiarazione tracciabile di completamento del programma, con il risultato della valutazione finale.

L'addestramento teorico può essere condotto in regime di autoformazione, che per i livelli 1 e 2 deve essere limitato nella misura massima del 50% del monte ore totale previsto per l'addestramento teorico. Il candidato alla certificazione di qualsiasi livello che voglia ottenere il riconoscimento del programma di auto-addestramento dovrà fornire una autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000 del programma svolto contenente un Syllabus appositamente predisposto con il dettaglio degli argomenti trattati e del numero corrispondente di ore. Per i livelli 1 e 2 le conoscenze acquisite in auto apprendimento verranno successivamente verificate dall'istruttore in occasione dell'addestramento pratico, e se ritenute adeguate, confermate mediante valutazione scritta.

L'addestramento pratico invece deve essere somministrato esclusivamente in presenza sotto la guida di un istruttore e deve pesare almeno per il 50±10% del totale.

Tempi Minimi Di Addestramento Per I Livelli 1,2, 3 [giorni *]			
Metodo/Tecnica	Livello 1	Livello 2	Livello 3
	UNI EN ISO 9712	UNI EN ISO 9712	UNI EN ISO 9712
AT	5	8	5
ET	5	6	6
LT	5	9	6
MT	3	2	4
PT	3	2	3
RT	5	10	5
ST	2	3	2
TT	5	6	5
UT	8	10	5
VT	3	2	3
* Un giorno di addestramento si completa con almeno 7 ore, che possono essere ottenute in un singolo giorno solare oppure accumulando ore. NOTA - nel caso di applicazioni particolari o limitate o altre tecniche specifiche fare riferimento all'Allegato B al presente regolamento.			

Per il metodo RT i giorni di addestramento non includono quelli di sicurezza sulle radiazioni.

I tempi di addestramento indicati nel prospetto sopra riportato relativi al metodo radiografico sono da intendersi per la radiografia su pellicola (tecnica RT-F). Per i requisiti di dettaglio applicabili alle specifiche tecniche del metodo radiografico si rimanda all'Allegato B "Applicazioni limitate, particolari e tecniche specifiche".

L'accesso diretto al livello 3 richiede i giorni totali indicati nel prospetto "Tempi Minimi Di Addestramento Per I Livelli 1,2, 3 [giorni]" per i livelli 1, 2 e 3. L'accesso diretto al livello 2 comporta la somma dei tempi di addestramento per i livelli 1 e 2.

La durata dei tempi di addestramento per tutti i livelli può essere ridotta fino al 50% dopo approvazione dell'ente certificatore, nei casi in cui richiedenti già certificati richiedano la certificazione in altri metodi e se il programma di addestramento ha per entrambi i metodi argomenti comuni, oppure se il richiedente ha completato almeno due (2) anni di studi universitari in ingegneria o facoltà tecniche equivalenti (chimica, matematica o fisica).

Relativamente ai tempi di addestramento per le applicazioni limitate e per le applicazioni particolari, vale quanto riportato nell'Allegato B: in particolare, per i livelli 1 e 2 nel caso di applicazioni o tecniche limitate, la durata dell'addestramento può essere ridotto del 50%.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab riconosce corsi di formazione erogati da altri soggetti se rispondono ai sopra citati requisiti riservandosi la facoltà di verificare la struttura dei corsi, gli argomenti trattati e i requisiti professionali dei docenti.

L'addestramento per la certificazione iniziale è ritenuto valido fino a dieci (10) anni dalla sua conclusione.

4.3 Esperienza industriale - Relativamente ai livelli 1, 2 e 3 devono soddisfare i requisiti minimi previsti nel prospetto di seguito riportato:

Tempi Minimi di Esperienza Industriale						
Metodo	Esperienza in giorni *					
	Livello 1	Livello 2		Livello 3		
		Con Livello 1	Accesso Diretto	Laurea Triennale Con Livello 2	Con Livello 2	Accesso Diretto Con Laurea Triennale
AT, ET, LT, UT, TT, RT	45	135	180	270	450	540
MT, PT, ST, VT	15	45	60	180	240	360

* Un giorno di esperienza si completa con almeno 7 ore, che possono essere ottenute in un singolo giorno solare oppure accumulando ore.
Il massimo numero di ore accumulabili giornalmente è di 12 ore. I giorni di esperienza si determinano dividendo il numero totale di ore accumulate per 7.

Se un richiedente inoltra domanda di certificazione in più metodi, l'esperienza industriale deve essere la somma delle esperienze in ciascun metodo.

Nel caso in cui parte dell'esperienza industriale nel metodo venga acquisita dopo avere superato positivamente l'esame di qualifica, i risultati dell'esame rimangono validi per cinque (5) anni (periodo entro il quale il candidato dovrà provvedere a completare il percorso intrapreso).

È consentito l'accesso all'esame anche ai candidati che abbiano maturato un'esperienza industriale pari ad almeno il 20% del periodo richiesto secondo la tabella sopra riportata, per tutti i metodi e per ogni livello. La prova documentata dell'esperienza deve essere confermata dal datore di lavoro, oppure dal referente nel caso di un candidato self-employed (datore di lavoro o lavoratore autonomo), e presentata all'Organismo di Certificazione. Solo dopo avere verificato il completamento dell'esperienza minima richiesta l'Organismo di Certificazione rilascerà la certificazione con validità dal momento in cui tutti i requisiti sono stati soddisfatti.

L'esperienza industriale deve essere pratica e ripetitiva, volta ad ampliare le conoscenze sulle diverse tecniche ed affinare l'abilità e la capacità di giudizio; il richiedente la certificazione deve fornire le prove documentate che l'esperienza è stata acquisita sotto la sorveglianza di una persona esperta.

4.3.1 Possibilità di riduzione - La riduzione totale dell'esperienza industriale deve essere approvata dall'Organismo TEC Eurolab. Tec-Eurolab valuterà una riduzione dell'esperienza industriale richiesta nell'ambito delle seguenti circostanze:

- 1) Ad un livello 1,2 o 3 che intenda aggiungere un ulteriore metodo può essere concessa una riduzione del 25% del tempo totale richiesto per quel metodo;
- 2) Ad un livello 1,2 o 3 che intenda cambiare settore, aggiungere un ulteriore settore o tecnica nell'ambito dello stesso metodo NDT dovrà acquisire una esperienza aggiuntiva di durata pari almeno al 25% dell'esperienza indicata nel prospetto "Tempi Minimi Di Esperienza Industriale" rispettivamente per i livelli 1, 2 e 3, ma mai inferiore a quindici (15) giorni di durata;
- 3) Se la certificazione è per applicazioni limitate il tempo di esperienza industriale deve essere almeno pari alla metà del tempo previsto ma non deve mai essere inferiore a quindici (15) giorni di durata (vedi allegato B).
- 4) L'esperienza industriale può essere ridotta al massimo del 50% partecipando a dei programmi

SEP (Structured Experience Program), preventivamente approvati e auditati dall'organismo di certificazione. Un (1) giorno di partecipazione al SEP equivale a 5 giorni di esperienza industriale.

5 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE

Per ottenere la certificazione, il richiedente che abbia i requisiti descritti al paragrafo precedente deve superare in qualità di candidato un esame presso il Centro Esame di TEC Eurolab previa presentazione di apposita domanda di certificazione.

La conduzione dell'esame è disciplinata dalle prescrizioni di cui all'allegato A al regolamento. L'Organismo di Delibera di TEC Eurolab delibererà relativamente agli esiti dell'esame effettuato e delibererà o meno la certificazione.

6 CERTIFICAZIONE INIZIALE

Il richiedente la certificazione deve inviare all'Organismo di Certificazione TEC Eurolab in funzione dei requisiti per la certificazione quanto segue:

- domanda di certificazione redatta sull'apposita modulistica dell'Organismo di Certificazione;
- documento attestante l'addestramento previsto;
- dichiarazione di esperienza;
- documenti attestanti l'idoneità visiva (4.1);
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).

Vedi ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

7 CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE

Le fasi del processo di certificazione sono:

1. Verifica dei requisiti e della documentazione presentata dal Candidato, inclusa l'accettazione dell'offerta economica e del presente regolamento di certificazione;
2. In caso di esito negativo, la domanda verrà respinta motivandone al candidato per iscritto le ragioni; in caso di riesame positivo, invio al candidato della data pianificata per l'esame e della composizione della commissione di esame con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla sessione di esame. Il candidato avrà diritto di ricusazione in caso di presenza di conflitti di interesse presentando formale richiesta di sostituzione di ogni esaminatore ricusato, supportata da motivazioni giustificate e scritte, entro 3 giorni lavorativi dalla comunicazione dell'organismo. Nei casi di urgenza da parte del cliente, per i quali non sia possibile rispettare le tempistiche di cui sopra, al candidato è comunque garantito il diritto di ricusazione della commissione di esame nominata.
3. Svolgimento e valutazione dell'esame.
4. Delibera in merito al rilascio della certificazione.
5. Rilascio del certificato e del relativo tesserino plastificato.
6. Iscrizione nello specifico registro (v. cap. 17).

Il personale dell'Ente di Accreditamento ha facoltà di partecipare alle attività di esame in corso, nell'ambito delle verifiche effettuate sull'Organismo accreditato TEC Eurolab. In caso di partecipazione all'esame di personale dell'Ente di Accreditamento, i candidati interessati saranno per correttezza preventivamente informati dall'Organismo.

Dopo lo svolgimento dell'esame di qualifica, la pratica viene inoltrata all'Organismo di Delibera di TEC Eurolab per il rilascio della certificazione. L'Organismo di Delibera valuta i requisiti del candidato, la documentazione inerente all'esame sostenuto ed il parere della Commissione di Esame. Nel caso la valutazione sia positiva e l'Organismo di Delibera deliberi la certificazione, TEC Eurolab rilascia un certificato numerato e firmato ed un tesserino con contenuti equivalenti, riportanti:

- il nome e cognome del candidato;
- la data di prima emissione del certificato;
- il numero identificativo personale del certificato/patentino;
- la data effettiva di certificazione (delibera) e la data di scadenza del certificato/patentino;

- il livello e metodo;
- le eventuali limitazioni o applicazioni particolari;
- **il settore/i di prodotto o industriale interessato/i;**
- il riferimento allo standard internazionale ISO 9712;
- il logo dell'Organismo di Certificazione;
- informazioni di contatto dell'Organismo di Certificazione;
- il logo dell'Ente di Accreditamento qualora applicabile con riferimenti all'Accreditamento dell'Organismo di Certificazione;
- una fotografia del candidato (sul patentino);
- il sistema di protezione nei confronti di tentativi di manomissione (timbro a secco, plastificazione o sistemi equivalenti);
- la firma (nel caso del certificato) del Direttore della Certificazione TEC Eurolab.

L'Organismo di Certificazione TEC Eurolab emette la certificazione.

Nel caso in cui l'esperienza sia maturata dopo il superamento dell'esame, il certificato viene emesso solo successivamente al raggiungimento dei requisiti prescritti; tuttavia, l'esito dell'esame rimane valido per cinque (5) anni.

In caso di furto, smarrimento o distruzione, il titolare può ottenere un duplicato del certificato riportante la stessa numerazione dell'originale. Ogni certificato e ogni patentino sono registrati nel database dell'Organismo di Certificazione. Nel caso di contraffazioni o tentativi di truffa, la validità della certificazione è comprovata solo se il nominativo della persona certificata e relativo numero di certificato/patentino sono presenti all'interno dei database dell'Organismo di Certificazione.

In caso di successive revisioni del certificato, sullo stesso verrà indicata anche la data della modifica (data di revisione).

8 VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

Con il rilascio del certificato e del corrispondente tesserino, l'Organismo di Certificazione TEC Eurolab attesta la qualifica della persona ma non conferisce nessuna autorizzazione ad operare.

Certificazione iniziale - La prima certificazione emessa ha un periodo massimo di validità di cinque (5) anni. Il datore di lavoro ha il compito della verifica dell'acutezza visiva e della continuità lavorativa senza interruzioni significative delle persone certificate.

Sospensione - La sospensione della certificazione preclude l'uso della certificazione stessa ed è decisa dall'Organismo di Certificazione TEC Eurolab se:

- 1) La persona certificata diventa temporaneamente fisicamente incapace temporanea di eseguire i propri compiti;
- 2) La persona certificata non fornisce annualmente esito positivo dell'esame dell'acutezza visiva;
- 3) Si verifica un'interruzione significativa, nell'applicazione del metodo per il quale la persona è certificata. Per il calcolo dell'interruzione non si prendono in considerazione i periodi di ferie, le assenze per malattia o per addestramento di durata inferiore di un mese;
- 4) Si verifica il mancato adempimento da parte del personale in possesso della certificazione dei dettami contrattuali di riferimento;
- 5) Vengono portati all'attenzione di Tec-Eurolab dei reclami documentati in relazione alle attività svolte dal personale in possesso della certificazione;
- 6) Si accerta ogni qualsiasi altra carenza che derivi dal mancato rispetto di quanto formalmente accettato dal candidato all'atto della certificazione (in tali carenze ricadono anche eventuali azioni che possano influenzare in maniera negativa e/o ledere l'immagine dell'Organismo di Certificazione);
- 7) Si riceve formale richiesta da parte della persona certificata.

Nei casi suddetti, ove si provveda a rimuovere e sanare entro 90 giorni dalla lettera di sospensione della certificazione tutte le cause ed a documentarne le azioni correttive, TEC Eurolab potrà riattivare la certificazione stessa. La sospensione è notificata da TEC Eurolab per mezzo di lettera raccomandata A.R. oppure tramite PEC, indicando il motivo della sospensione, le condizioni alle quali questa può essere annullata e i termini temporali entro i quali le condizioni devono essere soddisfatte.

Quando tali condizioni sono soddisfatte, TEC Eurolab annulla la sospensione e ne dà comunicazione scritta alla persona certificata.

Revoca - La revoca della certificazione consiste nell'annullamento della sua validità ed è decisa dall'Organismo di Certificazione TEC Eurolab a seguito di:

- 1) Una violazione evidente delle regole di comportamento professionale:
 - contraffazione/alterazione dei certificati;
 - utilizzo scorretto dei marchi e dei loghi dei certificati;
 - inosservanza dei requisiti e delle prescrizioni del presente regolamento;
 - La mancata rimozione entro i termini citati nel paragrafo precedente delle cause che hanno portato alla sospensione della certificazione;
 - Il mancato superamento delle verifiche annuali di sorveglianza;
- 2) Del ricevimento di una dichiarazione del datore di lavoro che attesta l'incapacità fisica della persona certificata a eseguire i propri compiti;
- 3) Il mancato superamento dell'esame di ricertificazione.

La revoca consiste nel ritiro della certificazione e quindi prevede la restituzione del certificato.

La revoca viene notificata alla persona interessata con le stesse modalità indicate per la sospensione. A seguito della revoca il nominativo della persona interessata sarà cancellato dal registro dei certificati e la revoca sarà comunicata ad ACCREDIA. Qualora si voglia accedere nuovamente ad una nuova certificazione dovrà essere presentata una nuova domanda che sarà accolta soltanto in seguito alla dimostrazione che siano stati presi i provvedimenti che TEC Eurolab ritiene atti ad evitare il ripetersi delle inadempienze che avevano dato luogo alla revoca.

Se la certificazione viene revocata per i motivi espressi in 1) e in 2) il candidato dovrà sostenere un esame di ricertificazione per riottenere la qualifica. Nel caso 1) la qualifica comunque non potrà essere concessa prima di 12 mesi dalla data di accertamento della violazione.

9 RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione può essere rinnovata per un ulteriore periodo di cinque (5) anni, alla scadenza naturale, e successivamente ogni dieci (10) anni, dimostrando la persistenza delle competenze nello svolgimento di attività nel campo di applicazione specificato nel certificato, mediante esame pratico o sistema a crediti, a scelta del candidato.

Per ottenere il rinnovo, il richiedente che abbia i requisiti di seguito descritti, presenta a TEC Eurolab domanda di rinnovo compilata sull'apposito modulo (Allegato C2, C2A) con:

- 1) un referto scritto attestante l'acutezza visiva del candidato, relativamente ai dodici (12) mesi precedenti.
- 2) un referto scritto attestante la visione dei colori del candidato, relativamente ai sessanta (60) mesi precedenti.
- 3) Documentazione attestante la continuità lavorativa del candidato nel metodo oggetto della certificazione, nel settore oggetto del rinnovo senza interruzioni significative per ciascun anno dell'ultimo quinquennio.
- 4) Una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).
- 5) Evidenza della Certificazione scaduta o in scadenza.

La domanda di rinnovo deve essere presentata dal richiedente prima della scadenza del certificato all'Organismo di certificazione TEC Eurolab che effettua una valutazione documentale di quanto ricevuto. In caso di valutazione negativa la domanda verrà respinta. Se il requisito 3) della domanda di rinnovo non può essere soddisfatto il candidato dovrà completare l'esame pratico come previsto per la ricertificazione al punto 10.1.

Eccezionalmente l'Organismo di Certificazione può accogliere anche domande di rinnovo che pervengono entro ma non oltre i 12 mesi dalla scadenza del patentino. Oltre i 12 mesi non sono concesse ulteriori eccezioni, il candidato dovrà sostenere un esame di ricertificazione.

In caso di valutazione documentale positiva, la persona potrà scegliere di ottenere il rinnovo per un determinato metodo mediante:

- il superamento di un esame pratico, sostenuto presso un Centro di Esame approvato da TEC Eurolab come previsto al punto 10.1 ma su un numero di campioni ridotto al massimo del 50%;

oppure,

- fornendo prove documentate che dimostrino il raggiungimento di un punteggio minimo di 100 punti maturati nel periodo di validità quinquennale (5) del certificato secondo il sistema a crediti, previsto dagli standard di riferimento. In particolare, facendo riferimento ai prospetti del paragrafo "Sistema Strutturato a Punteggi per il Rinnovo e la Ricertificazione", i Livelli 1 dovranno accumulare almeno 75 punti su 100 mediante attività facenti parte del gruppo A, mentre i Livelli 2 e 3 dovranno svolgere attività dello stesso tipo nella misura minima di almeno 50 crediti sui 100 totali previsti.

Vedi ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

Nel caso di esame pratico, la conduzione dell'esame è disciplinata da specifici allegati al regolamento richiamati al paragrafo 1.

In caso di mancato soddisfacimento dei requisiti del processo di rinnovo, la domanda verrà respinta e, per riottenere la certificazione per quel livello, settore e metodo, il candidato dovrà sostenere quanto previsto per la procedura di ricertificazione, distinta in funzione del livello del candidato.

In caso di esito positivo, invece, l'Organismo di Certificazione emetterà un nuovo certificato ed un nuovo tesserino con validità di cinque (5) anni. Il certificato di rinnovo avrà una nuova numerazione, univoca contraddistinta dal suffisso -R ad indicare che si tratta di un rinnovo.

Se la domanda è stata presentata prima della data di scadenza del certificato, la data del certificato di rinnovo coinciderà con data di scadenza del vecchio certificato.

Qualora invece la domanda sia stata presentata successivamente alla data di scadenza, risulterà una interruzione nel periodo di certificazione: la data di emissione del certificato di rinnovo coinciderà con la data di soddisfacimento di tutti i requisiti, seppure la durata di validità del certificato rimarrà comunque di cinque (5) anni a partire dalla scadenza del certificato originale.

10 RICERTIFICAZIONE

Alla scadenza di ogni secondo periodo di validità, e successivamente ogni dieci (10) anni, la certificazione può essere prolungata per un nuovo periodo di cinque (5) anni, su richiesta del candidato che soddisfi le condizioni già previste per il rinnovo, mediante un processo di ricertificazione che avviene secondo le modalità di seguito illustrate.

Il richiedente la ricertificazione deve inviare all'Organismo di Certificazione una richiesta di ricertificazione compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento.

Alle richieste devono essere allegati i seguenti documenti:

- 1) un referto scritto attestante l'acutezza visiva del candidato, relativamente ai dodici (12) mesi precedenti.
- 2) un referto scritto attestante la visione dei colori del candidato, relativamente ai sessanta (60) mesi precedenti.
- 3) una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).
- 4) evidenza della certificazione scaduta o in scadenza.
- 5) Per i candidati di Livello 1 e 2, una dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa nel metodo e nel settore oggetto della ricertificazione senza interruzioni significative per ciascun anno dell'ultimo quinquennio;
- 6) i candidati per la ricertificazione di Livello 3 dovranno fornire evidenza documentata della continua competenza pratica in ogni metodo richiesto.

È responsabilità della persona certificata avviare la pratica di ricertificazione facendone richiesta all'Organismo di Certificazione.

Le richieste che pervengono all'organismo trascorsi più di dodici (12) mesi dalla scadenza della certificazione devono essere respinte e il candidato dovrà sostenere un esame completo (parte generale, specifica e pratica) per i Livelli 1 e 2 e un esame di metodo principale (Parte D, E, F) per il livello 3. La completezza della documentazione viene controllata da TEC Eurolab che farà presente al candidato le eventuali carenze.

Se i candidati alla ricertificazione di Livelli 1 e 2 non riescono a soddisfare il requisito 5) della domanda dovranno sostenere un esame completo di parte generale, specifica e pratica. Se invece i candidati di Livello 3 sono impossibilitati di presentare quanto richiesto al punto 6) della domanda dovranno completare l'esame pratico previsto per il livello 2, come specificato al punto 10.1, fatta eccezione per la stesura dell'istruzione.

In caso di valutazione documentale positiva, le fasi successive del processo di ricertificazione prevedono:

10.1 Ricertificazione dei Livelli 1 e 2

La persona che chiede la ricertificazione per un determinato metodo deve superare un esame pratico. Per lo svolgimento dell'esame verranno utilizzati provini appropriati al campo di applicazione della certificazione, e per il livello 2 si richiederà anche la preparazione di una istruzione scritta destinata ad essere utilizzata dal personale di livello 1. L'esame si considera superato con l'ottenimento del punteggio minimo del settanta per cento (70%) per ogni campione esaminato e per l'istruzione operativa.

In caso non venga raggiunto in una delle parti il punteggio minimo richiesto, al candidato vengono concesse due riprove dell'intero esame di ricertificazione non prima di sette (7) giorni e non oltre dodici (12) mesi.

10.2 Ricertificazione per il livello 3

Il candidato potrà scegliere fra:

- Sostenere una prova scritta con domande a risposta multipla inerenti all'applicazione del metodo nel settore di interesse ed ai requisiti dello schema di certificazione. L'esame si considera superato con l'ottenimento del punteggio minimo del settanta per cento (70%); in caso non venga raggiunto il punteggio minimo richiesto, al candidato verranno concesse due tentativi per superare la prova scritta di ricertificazione da sostenere entro e non oltre dodici (12) mesi.

oppure:

- Fornire evidenze documentali che attestino il raggiungimento di un punteggio minimo di 100 punti maturati nel periodo di validità quinquennale (5) del certificato secondo il sistema a crediti, previsto dagli standard di riferimento. In particolare, facendo riferimento ai prospetti nel paragrafo "Sistema Strutturato a Punteggi per il Rinnovo e la Ricertificazione", i 100 punti necessari dovranno essere così distribuiti: un punteggio compreso fra 50 e 70 dovrà essere ottenuto mediante lo svolgimento di attività facenti parte del gruppo A, mentre è necessario accumulare un punteggio compreso fra 30 e 50 mediante attività afferenti al gruppo B. Qualora il candidato non soddisfi i requisiti previsti dovrà essere ricertificato mediante prova scritta, come al punto precedente. Nel caso in cui anche questa non venga superata, al candidato verrà concesso un unico ulteriore tentativo per superare la prova scritta di ricertificazione da sostenere entro e non oltre dodici (12) mesi dalla prima domanda di ricertificazione presentata secondo la modalità del sistema dei crediti.

Vedere ulteriori dettagli in allegato A "Conduzione Esame", §A.3

Nel caso di esame scritto o pratico, la conduzione dell'esame è disciplinata da specifici allegati al regolamento richiamati al paragrafo 1.

Per tutti i livelli, in caso di mancato superamento delle due a riprove concesse, il certificato deve essere ritirato e, per riottenere la certificazione per quel livello, settore e metodo, il candidato deve:

- completare un programma di addestramento ulteriore, approvato dall'organismo;
- superare tutte le prove previste per la certificazione iniziale per il Livello 1 e 2, oppure superare l'esame di metodo principale previsto per la certificazione iniziale per il Livello 3.

A seguito del superamento dell'esame al candidato verrà rilasciato un attestato di certificazione e un patentino recante un nuovo numero di identificazione contenente il suffisso -RC ad indicare che si tratta di una ricertificazione.
La data di scadenza del nuovo certificato non sarà successiva a cinque (5) anni dalla data di scadenza del certificato originale.

11 SISTEMA STRUTTURATO A PUNTEGGIO PER RINNOVO DEI LIVELLO 1,2, e 3 E PER LA RICERTIFICAZIONE DEI LIVELLI 3

Per il sistema a crediti il calcolo si effettua per le varie attività di controlli non distruttivi previste nel periodo dei cinque (5) anni precedenti. Per assicurare una distribuzione uniforme delle attività sono previsti dei limiti sul numero massimo di punti che possono essere acquisiti in ciascun anno, e in ogni attività nel corso dei cinque (5) anni.

CRITERI DI PUNTEGGIO					
GRUPPO	ITEM	Attività	Punti per ogni item	Punti massimi per anno per item	Punti massimi per 5 anni di periodo per item
Livello 1					
A	1	Svolgimento di attività PND	2/giorno	25	95
	2	Completamento di un addestramento teorico nel metodo	1/giorno	5	15
	3	Completamento di un addestramento pratico nel metodo	2/giorno	10	25
	4	Docente per addestramento teorico o Istruttore per addestramento pratico nel metodo considerato	N/A	N/A	N/A
	5	Partecipazione ad attività di ricerca o di progettazione PND	1/settimana	15	60
B	6	Partecipazione a seminari/tecniche pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/giorno	2	10
	7	Relatore in occasione di seminari tecnici o Autore di pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/presentazione	3	15
	8	Iscrizione ad una associazione PND	1/Sottoscrizione	2	5
	9	Supervisione tecnica e tutoraggio di apprendisti o personale PND nel metodo	N/A	N/A	N/A
	10	Partecipazione a comitati di normazione e comitati tecnici	N/A	N/A	N/A
	11	Ricoprire un ruolo tecnico all'interno di un Organismo di Certificazione NDT	N/A	N/A	N/A

CRITERI DI PUNTEGGIO					
GRUPPO	ITEM	Attività	Punti per ogni item	Punti massimi per anno per item	Punti massimi per 5 anni di periodo per item
Livello 2					
A	1	Svolgimento di attività PND	2/giorno	25	95
	2	Completamento di un addestramento teorico nel metodo	1/giorno	5	15
	3	Completamento di un addestramento pratico nel metodo	2/giorno	10	25
	4	Docente per addestramento teorico o Istruttore per addestramento pratico nel metodo considerato	1/giorno	5	75
	5	Partecipazione ad attività di ricerca o di progettazione PND	1/settimana	15	60
B	6	Partecipazione a seminari/tecniche pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/giorno	2	10
	7	Relatore in occasione di seminari tecnici o Autore di pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/presentazione	3	15
	8	Iscrizione ad una associazione PND	1/Sottoscrizione	2	5
	9	Supervisione tecnica e tutoraggio di apprendisti o personale PND nel metodo	2/allievi	10	30
	10	Partecipazione a comitati di normazione e comitati tecnici	1/comitati	3	15
	11	Ricoprire un ruolo tecnico all'interno di un Organismo di Certificazione NDT	2/attività	10	30

CRITERI DI PUNTEGGIO					
GRUPPO	ITEM	Attività	Punti per ogni item	Punti massimi per anno per item	Punti massimi per 5 anni di periodo per item
Livello 3					
A	1	Svolgimento di attività PND	2/giorno	25	95
	2	Completamento di un addestramento teorico nel metodo	1/giorno	5	15
	3	Completamento di un addestramento pratico nel metodo	2/giorno	10	25
	4	Docente per addestramento teorico o Istruttore per addestramento pratico nel metodo considerato	1/giorno	15	75
	5	Partecipazione ad attività di ricerca o di progettazione PND	1/settimana	15	60
B	6	Partecipazione a seminari/tecnici pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/giorno	2	10
	7	Relatore in occasione di seminari tecnici o Autore di pubblicazioni nell'ambito del metodo PND o del settore	1/presentazione	3	15
	8	Iscrizione ad una associazione PND	1/Sottoscrizione	2	5
	9	Supervisione tecnica e tutoraggio di apprendisti o personale PND nel metodo	2/allievi	10	40
	10	Partecipazione a comitati di normazione e comitati tecnici	1/comitati	4	20
	11	Ricoprire un ruolo tecnico all'interno di un Organismo di Certificazione NDT	2/attività	10	40

12 ESTENSIONE DELLA VALIDITÀ AD ALTRO SETTORE

Le certificazioni di livello 1, 2 e 3 possono essere estese ad un altro settore di applicazione dello stesso metodo, previa verifica del soddisfacimento delle condizioni già previste per il rinnovo.

La persona di livello 1 e 2 che chiede, per un dato metodo, l'estensione a un altro settore di applicazione, deve superare un esame specifico ed un esame pratico presso un Centro d'Esame approvato da TEC Eurolab.

Al Livello 2 viene anche richiesto di redigere una istruzione operativa per il nuovo settore. La persona di livello 3 che presenta la medesima richiesta, deve sostenere un esame di metodo principale scritto limitato alle parti E ed F, specifiche di settore.

Il richiedente l'estensione deve inviare al Centro d'Esame prescelto una richiesta di estensione ad un altro settore per un determinato metodo compilando in ogni sua parte l'apposita modulistica allegata al presente Regolamento (Allegato C1).

La richiesta deve contenere i seguenti dati:

- nome e cognome del candidato;
- luogo e data di nascita;
- luogo di residenza e numero telefonico;
- numero di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- attuale occupazione;
- metodo, settori e livello per il quale è già certificato;
- numero del certificato e/o riferimento al patentino;
- settore per il quale si chiede l'estensione;
- accettazione del presente regolamento.

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- un referto scritto attestante l'acutezza visiva del candidato, relativamente ai dodici (12) mesi precedenti
- un referto scritto attestante la visione dei colori del candidato, relativamente ai sessanta (60) mesi precedenti.
- dichiarazione del datore di lavoro che attesti la continuità lavorativa;
- una fotografia formato tessera identificata sul retro o digitale autenticata (con allegato documento di identità valido).

La completezza della documentazione viene controllata dal TEC Eurolab che farà presente al candidato le eventuali carenze.

13 CERTIFICAZIONE EMESSA DA ALTRI ENTI

Il rinnovo della certificazione e/o la ricertificazione possono avvenire anche sulla base di una certificazione emessa da altri Organismi Accreditati: in questo caso, oltre a quanto indicato rispettivamente ai paragrafi "Rinnovo della Certificazione" e "Ricertificazione", il candidato dovrà farne formale richiesta all'OdC, presentando, oltre all'originale del certificato in scadenza, anche l'ultima dichiarazione di mantenimento (ove applicabile).

Prima di rinnovare o ricertificare una certificazione emessa da un altro Organismo Accreditato, la stessa deve infatti essere prima trasferita all'OdC subentrante e successivamente rinnovata o ricertificata. A tale scopo, l'OdC di Tec-Eurolab avvierà una istruttoria articolata nelle seguenti fasi:

- Raccolta e riesame di tutte le evidenze documentali necessarie a dimostrare l'efficacia del processo di certificazione iniziale o di rinnovo della persona certificata, in particolare per quanto riguarda la formazione scolastica, l'addestramento, l'esperienza industriale, l'idoneità visiva del richiedente;
- Verifica, mediante analisi dei requisiti di esame contenuti nel regolamento dell'OdC cedente, che detti requisiti siano equivalenti a quelli previsti dal presente documento e conformi allo schema di certificazione. In particolare, relativamente all'esame specifico e pratico, potranno essere convalidati solo quelli relativi al metodo/tecnica, settore industriale o di prodotto definiti dal campo di applicazione del certificato originale.

- Richiesta formale all'OdC cedente di una dichiarazione attestante l'assenza di pendenze tecniche ed economiche da parte del candidato. In assenza di riscontro dall'OdC cedente entro 5 giorni dalla richiesta, tale documentazione può essere sostituita da una dichiarazione ex DPR 445/2000 del candidato.

Al completamento con esito positivo di tale istruttoria, le cui registrazioni saranno rese disponibili su richiesta all'ente di accreditamento, l'OdC TEC Eurolab informerà l'OdC cedente del completamento del trasferimento.

l'OdC TEC Eurolab potrà quindi emettere un proprio Certificato, avente la stessa scadenza dell'originale, in cui sarà specificato che il certificato è stato precedentemente rilasciato da altro OdC.

14 DOVERI E DIRITTI DEI POSSESSORI DELLA CERTIFICAZIONE

I candidati all'esame di certificazione si impegnano a non divulgare i contenuti del materiale d'esame. La persona certificata da TEC Eurolab deve:

- impegnarsi a rispettare le regole di comportamento professionale per il personale addetto alle prove non distruttive;
- comunicare tempestivamente allo stesso Organismo di Certificazione qualsiasi modifica o variazione intervenuta dopo il rilascio del certificato che possa in qualche modo inficiarne la validità e favorire le verifiche operate dalla stessa TEC Eurolab;
- informare TEC Eurolab in caso di variazione dei recapiti telefonici e/o @mail;
- conservare la registrazione dei reclami e ricorsi ricevuti dai propri clienti;
- fornire su richiesta una copia del certificato e operare entro i limiti del campo applicativo della certificazione

La certificazione rilasciata non può essere utilizzata in modo da arrecare danno e discredito all'Organismo di Certificazione. I possessori della certificazione non possono fare alcuna dichiarazione riguardante la certificazione che possa essere considerata ingannevole o non autorizzata.

In particolare, i possessori della certificazione devono impegnarsi ad interrompere immediatamente l'utilizzo degli attestati e dei patentini rilasciati da TEC Eurolab in caso di sospensione o revoca della certificazione, impegnandosi alla restituzione della copia originale del certificato/patentino.

I possessori della certificazione possono pubblicizzarne l'ottenimento della medesima purché siano dati i corretti riferimenti (numero del certificato, eventuali settori industriali, ecc.).

Utilizzi inappropriati della certificazione, dei certificati e dei marchi o loghi in essi riportati possono essere puniti con provvedimenti sanzionatori che possono prevedere anche la sospensione o la revoca della certificazione. In nessun caso è consentito l'utilizzo non autorizzato del logo di TEC Eurolab e in nessun caso è concesso l'uso e l'utilizzo del logo dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA.

15 SORVEGLIANZA E REVOCA DELLA CERTIFICAZIONE

Qualora si verificano violazioni alle regole di comportamento professionale, usi scorretti dei certificati/patentini o inadempienze di pagamento degli oneri previsti, TEC Eurolab può revocare la certificazione applicando l'apposita procedura.

16 DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione inerente all'attività di certificazione è conservata da TEC Eurolab in condizioni di riservatezza e di sicurezza, in modo organico e tale da facilitarne il reperimento e conformemente a quanto stabilito dalle procedure di sistema applicabili. La tempistica di conservazione della suddetta documentazione è di dieci (10) anni dal decadimento della certificazione.

17 ELENCO PERSONE CERTIFICATE

TEC Eurolab mantiene aggiornato un elenco delle persone certificate, classificate per livello, metodo di prova e settore industriale, con riportati gli estremi delle certificazioni concesse o revocate.

Nel caso in cui sorgano dubbi relativamente a certificati/patentini in possesso a personale certificato, la validità della certificazione è comprovata dalla presenza all'interno dei database di TEC Eurolab del nominativo della persona certificata e dal numero del certificato/patentino attribuito, compresa la validità dello stesso.

L'Organismo di certificazione TEC Eurolab provvede inoltre periodicamente ad aggiornare la Banca Dati on line delle figure professionali certificate sul portale dell'Ente di Accreditamento Accredia, inserendo i dati (nominativo, codice fiscale, figura professionale, numero di certificato, norma di certificazione) delle figure professionali per cui sia stato emesso un attestato di prima certificazione, rinnovo o ricertificazione.

18 RISERVATEZZA

TEC Eurolab garantisce la riservatezza a tutti i livelli della propria organizzazione relativamente alle informazioni ottenute nel corso delle attività di certificazione.

19 CONDIZIONI ECONOMICHE

Tariffe - Ad ogni candidato che avanza richiesta di certificazione viene inviata un'offerta economica allineata con il Tariffario. Il candidato che intende procedere alla certificazione deve accettare in forma scritta l'offerta o inviare un ordine di accettazione come definito nelle procedure di sistema applicabili. Variazioni successive al contratto devono essere accettate in forma scritta dal cliente.

Il candidato ha diritto di rinunciare alla certificazione senza conseguenze dandone comunicazione scritta a TEC Eurolab entro un mese dall'accettazione dell'offerta economica e con almeno dieci (10) giorni di anticipo sulla data di inizio della sessione d'esame.

L'invio della domanda di certificazione, rinnovo e ricertificazione compilata e firmata vale sia come incarico sia come accettazione delle condizioni economiche specificate nella offerta inviata.

Condizioni di pagamento - Gli importi relativi alle attività inerenti alla certificazione devono essere versati a TEC Eurolab con le modalità ed i tempi stabiliti nella specifica offerta commerciale inviata ai candidati.

Il mancato adempimento dei suddetti obblighi comporta l'invio da parte di TEC Eurolab, di una lettera di diffida e quindi la sanzione di revoca della certificazione.

20 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIOSI

Reclami - Il personale certificato od altre parti possono inoltrare reclamo - verbale o scritto - su inconvenienti accaduti nel corso della procedura di certificazione, quali ad esempio ritardi nell'espletamento delle varie fasi, comportamenti contrari all'etica professionale da parte dei commissari d'esame o comunque della struttura operativa dell'Organismo di Certificazione.

TEC Eurolab esamina il reclamo ed entro due (2) giorni lavorativi comunicando il proprio parere circa quanto inoltrato. Per la gestione dei reclami, TEC Eurolab applica la procedura di sistema interna applicabile nell'ultima revisione disponibile (PG04)

Ricorsi - Ricorso contro le decisioni dell'Organismo di Certificazione con esposizione del proprio dissenso e delle motivazioni che hanno portato a inoltrare ricorso può essere fatto dalla persona certificata o in fase di certificazione.

Nel caso in cui l'iter si sia concluso, la persona in attesa di giudizio di certificazione deve inoltrare ricorso entro trenta (30) giorni dalla comunicazione della decisione.

TEC Eurolab, tramite il Direttore della Certificazione, incarica il Comitato di Imparzialità rappresentativo delle parti aventi interesse alle attività di certificazione del personale, di esaminare il ricorso, così come ogni controversia insorta tra le parti non necessariamente riconducibile all'applicazione o interpretazione del presente regolamento. Il Comitato di Imparzialità interviene specificamente sugli aspetti relativi alla gestione dell'imparzialità, non possedendo tipicamente competenze tecniche di dettaglio.

In tutti i casi, il personale coinvolto nella gestione del ricorso non dovrà essere stato coinvolto nelle attività oggetto del ricorso stesso.

In caso di ulteriore ricorso contro le decisioni prese da TEC Eurolab a fronte del parere espresso dal Comitato di Imparzialità, sarà convocata una Commissione straordinaria così costituita: un membro del Comitato di Imparzialità, più un membro dell'Organismo di Delibera e un esaminatore qualificato che non abbiano preso parte al processo di certificazione oggetto del ricorso.

È comunque sempre facoltà del candidato richiedere la convocazione di tale commissione straordinaria. La Commissione può accettare o non accettare il ricorso motivando comunque la propria decisione.

Il giudizio emesso dalla Commissione straordinaria non è appellabile, se non di fronte ad ACCREDIA, nel caso la parte lesa ritenga che siano stati violati i requisiti di accreditamento da parte di TEC Eurolab.

La decisione della Commissione viene portata a conoscenza del Cliente interessato, tramite lettera A.R., entro novanta (90) giorni dalla relativa data di ricezione del ricorso.

Le spese relative al ricorso sono a carico del Cliente salvo il caso di accoglimento del ricorso.

Foro competente - Qualsiasi contenzioso relativo alle risultanze del ricorso è competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena (MO).